

undefined

In sintesi

La circolare del Fisco

Lo scorso 20 ottobre l'agenzia delle Entrate, con la Circolare 34/E, ha fornito la tanto attesa interpretazione sul trattamento fiscale delle varie tipologie di trust.

Nuovi orientamenti

Negli ultimi anni sono infatti emerse nuove linee interpretative che aprono le

possibilità per gli operatori nell'utilizzo di trust discrezionali, autodichiarati, di famiglia, di scopo, di garanzia.

La comunicazione di Abi

L'associazione bancaria ha pubblicato la prima comunicazione a margine della Circolare delle Entrate per declinare i temi della compliance

Le linee guida dell'Abi per la corretta compliance dei patrimoni destinati

Circolare per le banche

Primo commento dell'associazione dopo gli orientamenti del fisco

Luigi Belluzzo
Valerio Vallefuoco

Con la Comunicazione inviata ieri l'Abi pubblica un primo commento della Circolare 34/E del 20 ottobre, dando linee guida al sistema bancario sull'impiego dei trust, la fiscalità diretta, indiretta e il relativo monitoraggio fiscale. Le linee guida offrono una prima interpretazione utile anche ai fini dei sostituti d'imposta. Il tutto alla luce delle modifiche degli art. 44 e 45 Tuir, a seguito del Dl 124/19, e dei vincoli derivanti dall'orientamento di Cassazione sull'imposizione indiretta, con nuove

linee interpretative che aprono possibilità per gli operatori nell'utilizzo di trust discrezionali, autodichiarati, di famiglia, di scopo, di garanzia, e soprattutto alla compliance relativa all'utilizzo di trust commerciali e non commerciali, siano essi residenti o meno in Italia ai fini Ires. Chiarimenti utili per la gestione della relazione con il cliente trust nella prospettiva delle banche e degli intermediari finanziari. A cominciare dalla soggettività ai fini delle imposte dirette, ribadendo anche i temi legati ai trust trasparenti e opachi, commerciali o non commerciali, residenti, residenti o non residenti, eventualmente assoggettati a regime privilegiato laddove l'imposizione sia inferiore alla metà di quella che sarebbe stata dovuta in Italia. Occorre applicare le regole fiscali in base alla natura, commerciale o non commerciale, dell'attività dei trust. Meritoriamente si sofferma sull'interposizione fittizia, evidenziando che i sostituti d'imposta possono trovare difficoltà a valu-

tare la sussistenza dell'interposizione, per esempio se il disponente figura anche tra i beneficiari o quando ci sia la fattispecie dell'autodichiarazione o quando gli strumenti prevedano vincoli, sottolineando come vada operata un'attenta analisi secondo la Circ. 34/E, ad esempio per i casi in cui il trust interposto non genera redditi imponibili per il beneficiario o nei casi in cui il disponente sia deceduto. A livello internazionale, le situazioni vanno gestite chiedendo ai trustee e a esperti qualificati (con maggiore esperienza nella tassazione e compliance internazionale) pareri a supporto della loro qualificazione. Quanto alla determinazione dei redditi di capitale (articolo 44 c. 1 lett. g-sexies), la presunzione relativa, ha la funzione di tutela se non si ricevano dai trustee elementi idonei, in particolare con i trust opachi non residenti la cui fiscalità è privilegiata. Ancora, se la distinzione è appropriatamente contabilizzata e supportata, la componente «patrimonio» e la componente «reddito» vanno distintamente analizzate.

Sulle indirette, la circolare Abi evidenzia la portata innovativa dell'analisi da effettuare sulle «attribuzioni stabili» e conseguentemente che occorre verificare nel caso specifico il tema impositivo in «entrata» piuttosto che «in uscita». Focus anche sul regime applicabile ai trust già istituiti e che hanno versato imposte regolate dal Tus, e sulle «attribuzioni ai beneficiari senza formalità». In merito al monitoraggio, per i trust residenti o per i beneficiari residenti di trust non residenti, si chiarisce la nuova definizione di titolare effettivo faccia solo riferimento al controllo in ultima istanza, con particolare attenzione ai casi in cui i beneficiari siano «individuati o facilmente individuabili» sulla base dell'atto di trust o di altri documenti pertinenti, evidenziando però che non si rileva alcuna precisazione in merito agli obblighi di monitoraggio e ai potenziali profili anticirclaggio in capo agli intermediari

© RIPRODUZIONE RISERVATA